



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 20/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1189

Cont. 1686/11/GA. - Corte Costituzionale - Impugnazione art. 16, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, della L. 14 settembre 2011, n. 148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Presa d'atto della rinuncia al mandato del Prof. Avv. Nicola Colaianni. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Marcello CECCHETTI, legale della Regione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

L'art. 16, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, della L. 14 settembre 2011, n. 148 ha stabilito misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo con la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

- Poiché quanto previsto dai menzionati commi dell'art. 16 L n. 148/2011, appare in aperta violazione degli artt. 3, 69, 97, 114, primo e secondo comma, 117, co 2 lett. p e co. 6, 118, 119 e 133 della Costituzione, si è ritenuto di dover impugnare dinanzi la Corte Costituzionale il predetto art. 16 della L.148/2011 nelle parti ritenute lesive delle prerogative costituzionali dei Comuni e delle Regioni, a mezzo del Prof. avv. Nicola Colaianni nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.2449 dell'11/11/2011.

- Il prefato legale, con lettera del 2 marzo 2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 2 marzo 2012 ha comunicato all'Amministrazione Regionale di dover rinunciare al predetto mandato di rappresentanza e difesa, in quanto la propria posizione di professore a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Bari è incompatibile ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 382/80 con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale

- Pertanto, occorre dare atto della rinuncia al mandato da parte del Prof. Avv. Nicola Colaianni e procedere alla ratifica del conferimento dell'incarico ad altro difensore, per la prosecuzione del giudizio di che trattasi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Rilevata, infatti, la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della L.R.26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta ha conferito in data 28 maggio 2012 mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Marcello CECCHETTI.

Si da atto che il mandato viene conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito di euro 7.000,00, il tutto concordato con il professionista officiato.

Valore della causa: straordinaria importanza ex art. 5, comma 3, del D.M. n.127 del 2004. (Settore di

spesa: Assessorato al Sud e Federalismo)

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i..

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 7.000,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

euro 6.500,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

euro 500,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 3.500,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap 1312

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultante istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett. K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di confermare l'impugnazione dell'art16 comma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, della L. 14 settembre 2011, n. 148 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, per violazione degli artt. 3, 69, 97, 114, primo e secondo comma, 117, co 2 lett. p e co. 6, 118, 119 e 133 della Costituzione, a mezzo del Prof. Avv. Marcello CECCHETTI.

- Di prendere atto della rinuncia al mandato di rappresentanza e difesa del Prof.Avv. Nicola Colaianni per le motivazioni in narrativa esplicitate;

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
